



OGGETTO: Determina di approvazione della settima variazione del *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”* e contestuale affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, in favore dell’OE ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l., avente per oggetto il servizio di videoconferenza Zoom per n. 200 utenti “enterprise” e l’acquisto di n. 5 Attestazioni Zoom per i codec di videoconferenza, già in dotazione dell’Agenzia, con relativi servizi di assistenza - CIG 94393974D3 - CUI S97345810580202200028. (Mod. 232_01 ID n. 175618145 del 30/09/2022 - Mod. 232_02 n. 106/2022 del 03/10/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco (in appresso per brevità anche “l’Agenzia” o “AIFA”);

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del sopra citato Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“ conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell'Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Piani triennali per l'informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell'AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'Agenzia Italiana del Farmaco per l'anno 2022;

Viste la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il contratto CIG Z633299A8F, stipulato in data 29/07/2021 con l'Operatore Economico CCG S.r.l., giusta Determina autorizzativa dirigenziale n. 266/2021, avente per oggetto i servizi di videoconferenza "StarLeaf", in scadenza il prossimo 31 agosto 2023;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT, ID n. 175618145 del 30/09/2022, con il quale si richiede di procedere all'individuazione - mediante indagine di mercato sul Me.PA. rivolta ai seguenti n. 3 operatori economici ECOTEL ITALIA Srl, MULTICAST Srl e ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA Srl - di un operatore con il quale procedere all'affidamento diretto sia per l'esecuzione dei servizi di videoconferenza Zoom per n. 200 utenti di tipo "enterprise" a partire dal 1° settembre 2023, sia per l'acquisto di n. 5 attestazioni Zoom per i codec già in dotazione all'Agenzia e dei relativi servizi di assistenza per Zoom a partire dalla data di attivazione fino al 31 agosto 2025, per un importo a base d'asta di euro 75.500,00 (settantacinquemilacinquecento/00), oltre IVA così determinato:

- euro 7.500,00 Iva esclusa, per n. 5 attestazioni codec con decorrenza dalla data di attivazione al 31/08/2025;
- euro 3.000,00, Iva esclusa, per l'assistenza Zoom con decorrenza dalla data di attivazione al 31/08/2025;
- euro 65.000,00, Iva esclusa, per n. 200 utenti Zoom di tipo enterprise per il periodo 01/09/2023 - 31/08/2025;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 106/2022 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 03/10/2022, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente dell'Ufficio richiedente del 30/09/2022, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare che *"con nota del 21 settembre 2022 avente ad oggetto "contratto di fornitura dei servizi di videoconferenza "StarLeaf" - CIG Z633299A8F", acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. 0108401 del 23/09/2022, l'operatore economico CCG S.r.l., attuale fornitore dell'Agenzia dei servizi di videoconferenza Starleaf (contratto CIG Z633299A8F), ha comunicato che a partire dal 15/10/2022 Starleaf cesserà di erogare i propri servizi, ivi inclusi i servizi di videoconferenza in cloud di cui si avvale l'Agenzia.*

Con la medesima nota, l'operatore economico CCG S.r.l. si è reso disponibile a fornire, senza soluzione di continuità e senza oneri aggiuntivi, i servizi di videoconferenza fino alla scadenza contrattuale prevista il 31/08/2023 mettendo a disposizione dell'Agenzia i servizi offerti dalla società Zoom Video Communications, Inc. purché l'Agenzia si impegni a mantenere detti servizi per ulteriori 24 mesi a fino al 31 agosto 2025 al costo biennale di euro 65.000,00 oltre IVA.

Con nota prot. n. n. 0108490 del 23/9/2022, lo scrivente Settore ICT ha chiesto all'OE CCG srl Società di voler attivare con cortese urgenza il servizio Zoom per l'Agenzia Italiana del farmaco al fine di consentire il passaggio degli utenti alla nuova piattaforma nel più breve tempo possibile e garantire la continuità del servizio, impegnandosi ad acquisire i servizi in parola fino al 31 agosto 2025.

Ciò premesso, al fine di garantire la continuità dei servizi di videoconferenza, diffusamente utilizzati per le riunioni degli Organi e delle Commissioni e da tutto il personale dell'Agenzia, si rende necessario" procedere con l'acquisto in parola (All. 2);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*

Visto che i servizi in argomento sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Servizi", Categoria di abilitazione "Licenze software-Me.PA. Servizi" - Servizi di programmazione di software per videoconferenza - CPV 72212515-2;

Preso atto che il Settore ICT ha selezionato i n. 3 operatori indicati nel Mod. 232_01, in quanto abilitati sul Me.PA. all'interno della categoria succitata;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del Me.PA. un nuovo strumento informatico denominato "Confronto di preventivi", indirizzato a più operatori, per la richiesta di un'offerta economica con la possibilità per la Stazione Appaltante di effettuare l'aggiudicazione definitiva e la stipula con l'Operatore economico che, nell'ambito di detto "Confronto", presenti il preventivo con il prezzo più basso;

Preso atto altresì che, entro le ore 18,00 del 13/10/2022, scadenza indicata per la presentazione dei preventivi, sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti tre operatori economici e precisamente:

- Multicast S.r.l.
- ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l.
- Ecotel Italia S.r.l. a socio unico;

Visto il verbale del 18/10/2022 di apertura delle offerte pervenute entro le ore 18,00 del 13/10/2022 nell'ambito della suddetta indagine di mercato svolta mediante lo strumento "Confronto di preventivi" messo a disposizione dal Me.PA. (All. 3);

Preso atto che l'operatore economico ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l. ha presentato il preventivo con il prezzo più basso - allegato al succitato verbale unitamente al successivo dettaglio inviato dall'OE medesimo a mezzo pec del 18/10/2022 - offrendo un importo di euro 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA;

Preso atto che detto preventivo è stato ritenuto congruo, in quanto inferiore all'importo di euro 75.500,00 oltre IVA indicato a base d'asta, nonché conforme alle specifiche del servizio richieste da AIFA;

Vista l'autocertificazione di assenza di conflitti di interesse con la società ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l., rilasciata del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All.4);

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l. (P.IVA) non è stato il precedente fornitore di detto servizio, né rientra tra quelli invitati al precedente affidamento, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 28/10/2022;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie il RUP ha ritenuto che nemmeno tale garanzia sia necessaria con e_mail del 07/11/2022;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella sopra citata Determina direttoriale n. 25/2022 di adozione del predetto Programma biennale in merito alla circostanza che *"come espressamente previsto all'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto programma potrà essere aggiornato o modificato, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la presente programmazione"*;

Visto il sopra citato art. 7 del D.M. MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 9 è espressamente previsto che *"Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari...."*;

Viste le Determine a firma del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022 e 438/2022 relative alle autorizzazioni rispettivamente della prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta variazione del sopra citato Programma alle quali si rimanda per i relativi aspetti motivazionali;

Rilevato che l'acquisto in parola non era stato inserito nel sopra citato Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'AIFA per gli anni 2022-2023, adottato con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, in quanto, al tempo della sua adozione, non poteva essere nota la cessazione improvvisa dei servizi di videoconferenza Starleaf a partire dal 15/10/2022, rendendosi quindi necessario l'inserimento di tale acquisto nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

Vista la nota prot. n. 0113943 del 06/10/2022 con la quale il Dirigente del Settore ICT ha trasmesso la richiesta di inserire l'acquisto in parola nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023" per la debita informativa al Consiglio di Amministrazione;

Fermo restando, comunque, che il suddetto Programma costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che il predetto acquisto verrà autorizzato col presente provvedimento essendone stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Ritenuto quindi, alla luce delle motivazioni sopra esposte, aggiornare il Programma degli acquisti 2022-2023, con l'inserimento dell'acquisto in parola e procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 in favore dell'OE ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l.;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della settima variazione programma biennale degli acquisti per gli anni 2022 – 2023)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022/2023 - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Determina del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 ed aggiornato con Determine del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022, 376/2022, 437/2022 e 438/2022 - è ulteriormente integrato con l'inserimento dell'acquisto autorizzato al successivo articolo 2, come da prospetto allegato alla presente determinazione della quale ne costituisce parte integrante.
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica secondo quanto indicato nelle premesse, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2

(autorizzazione all'affidamento)

1. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto in favore dell'operatore economico ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l., P.IVA 08942951008, con sede in Milano (MI), Via Roberto Bracco, 6 - 20159, avente ad oggetto il servizio di videoconferenza Zoom per n. 200 utenti "enterprise" per 24 mesi per il periodo 1° settembre 2023 – 31 agosto 2025, l'acquisto di n. 5 Attestazioni Zoom per i codec di videoconferenza già in dotazione dell'Agenzia con relativi servizi di assistenza dalla data di attivazione fino al 31 agosto 2025 - CIG 94393974D3 per un importo pari a euro 72.000,00 (settantaduemila/00), oltre IVA di legge, per le motivazioni indicate in premessa di cui:
 - euro 7.100,00 per n. 5 attestazioni Zoom per i codec già in dotazione dell'Agenzia, con decorrenza dalla data di attivazione fino al 31/08/2025;
 - euro 2.900,00, per i relativi servizi di Assistenza per Zoom, con decorrenza dalla data di attivazione fino al 31/08/2025;
 - euro 62.000,00, per i servizi di videoconferenza Zoom per n. 200 utenti di tipo "enterprise", con decorrenza dal 01/09/2023 al 31/08/2025.
2. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 72.000,00 (settantaduemila/00), oltre IVA di legge graverà *pro-quota* sui budget degli anni 2022-2023-2024-2025 secondo le classificazioni conto bilancio riportate nel modulo di verifica contabile allegato.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 08/11/2022

Il Direttore Generale
Nicola Magrini

Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 08/11/2022 17:06:50

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 03/10/2022 n. 106/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione ICT del 30/09/2022;
3. Verbale selezione OE del 18/10/2022;
4. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
5. Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023 aggiornato.

Pubblicato sul profilo del committente in data 21/11/2022